

CONTRATTO DI APPALTO
RELATIVO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI
BUONI PASTO
CIG 8683622F8D

Oggi, __ ____ 2021 in Como, presso la sede di ASF Autolinee S.r.l., Via Asiago n. 16/18, le Società di seguito indicate:

Da una parte,

ASF Autolinee S.r.l., C.F. e P.IVA. 02660190139, con sede in Como, Via Asiago n. 16/18, C.A.P. 22100, in persona di Alberto Francesco Michele Toneatto, nato a Milano, il 15/10/1960, domiciliato presso la sede legale della predetta Società, in qualità di Amministratore Delegato, munito degli occorrenti poteri per la firma del presente Contratto (di seguito la "**Committente**")

e

Dall'altra,

xxxxxxxx, C.F. xxxxxxx e P.IVA. xxxxxx, con sede in xxxxxxx, Via xxxxx n. xx, C.A.P. xxxxx, in persona di xxxxxxx, nato a xxxxxx, il xx/xx/xxxx, domiciliato per la presente Procedura presso la sede legale della predetta Società, in qualità di Procuratore Speciale, munito degli occorrenti poteri per la firma del presente Contratto (di seguito il "**Fornitore**")

(di seguito, ciascuna di esse, singolarmente, "**Parte**", congiuntamente indicate come le "**Parti**")

PREMESSO

Che ASF Autolinee S.r.l., in qualità di Ente Aggiudicatore, ha indetto ed esperito, per, una procedura aperta per il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto;

Che le operazioni procedurali, inerenti allo svolgimento della sopra citata gara, si sono svolte conformemente alle modalità ed ai termini previsti dalla normativa di cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016;

Che ASF Autolinee S.r.l., nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento ha scelto di procedere all'aggiudicazione della procedura *de qua* sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata cioè sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, conformemente all'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

Che ASF Autolinee s.r.l. S.r.l., esaminate le diverse offerte presentate e basandosi sui criteri di valutazione previsti nel disciplinare di gara, con determinazione n. xx del xx xxxx xxxx ha aggiudicato l'Appalto al Fornitore;

Che la predetta aggiudicazione, in ossequio al disposto dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016, è stata comunicata ai soggetti interessati in data xx xxx xxxx, prot. n. xx/xxxx;

Che sussistendo le ragioni di urgenza di cui all'art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016, è necessario procedere all'esecuzione del contratto nei termini previsti da tale disposizione, nonostante alla data di aggiudicazione fosse ancora pendente la fase di verifica dei requisiti di partecipazione ex art. 80 D.lgs. 50/2016 in capo ad xxxxx, oltre che la verifica sull'attivazione, da parte del medesimo soggetto, della rete di esercizi convenzionati previsti dalla documentazione della citata gara;

Che ASF Autolinee S.r.l., intende affidare il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto per i propri dipendenti al Fornitore, con decorrenza dal xxxxxxxxxx fino al xxxxxxxxxx, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato all'eventuale accertamento in capo ad xxxxxxxxxx di una o più cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e/o alla mancata o parziale attivazione della rete di esercizi convenzionati previsti dal disciplinare di gara entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione di cui sopra;

Che, nei limiti di quanto qui precisato, sussistono, quindi, le condizioni per la stipula del Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le Premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Appalto (d'ora in avanti il "Contratto") e, unitamente agli atti della procedura aperta in esse richiamati, ne informano altresì l'interpretazione e l'esecuzione;
2. Sono allegati al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti:
 - All. 1: Disciplinare;
 - All. 2: Capitolato Tecnico;
 - All. 3: Offerta Tecnica;
 - All. 4: Offerta Economica;
 - All. 5: Garanzia definitiva;
 - All. 6: Codice etico ASF.

Art. 2

(Oggetto del Contratto)

Con il Contratto, sottoscritto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, la Committente affida al Fornitore, che accetta, l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente, spendibili in esercizi convenzionati, in ossequio a quanto disposto dall'art. 144, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e dal D.M. 7 giugno, n. 122.

Il valore facciale unitario riconosciuto per ogni buono pasto è di € 5,00.

Per l'esecuzione del servizio, così come previsto dal Capitolato tecnico, la Committente riconosce quindi al Fornitore, il corrispettivo di Euro 5,00 (oltre IVA) per buono pasto: sul valore complessivo netto iva di ciascuna fattura, ottenuto moltiplicando Euro 5,00 per il numero di buoni pasto oggetto del singolo ordine, il Fornitore applicherà lo sconto del xx,xx%, offerto in sede di gara.

Lo sconto percentuale offerto in sede di gara e riportato nel presente Contratto, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dello stesso, senza alcun onere aggiuntivo a carico

della Committente, anche qualora dovessero modificarsi il valore facciale dei buoni pasto ovvero i quantitativi richiesti dalla medesima.

I prezzi offerti si intendono per i materiali resi con trasporto, a cura e spesa del Fornitore, presso la sede della Committente.

Nello specifico, si precisa che le consegne dovranno essere effettuate presso il seguente indirizzo: Via Asiago, n. 16/18, 22100, Como.

La Committente, entro il 17 di ogni mese, effettuerà via e-mail la richiesta dei quantitativi di buoni pasto, comprensivi dei nominativi dei dipendenti, suddivisi per deposito.

Il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di cui sopra, dovrà ricaricare le smart card, in unica soluzione mensile, suddivisi per deposito, aventi numerazione progressiva e correlati da un elenco riepilogativo. Eventuali consegne frazionate dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente.

Al fine di consentire le operazioni di controllo delle ricariche delle singole smart card, sulle fatture dovrà essere riportato:

- Il numero d'ordine;
- Il numero della richiesta di rifornimento.

Art. 3

(Durata del contratto)

1. Il presente Contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dal giorno della sua sottoscrizione ad opera di entrambe le Parti. La prima fornitura di buoni pasto avrà luogo nel mese di xxxxx relativamente alle competenze del mese di xxxxx; salvo eventuali proroghe, l'ultima fornitura di buoni pasto avrà luogo nel mese di xxxx xxxx, relativamente alle competenze del mese xxxx xxxx.
2. La Committente si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto, in base a proprio insindacabile giudizio e alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.
3. La Committente eserciterà il diritto di cui sopra previa comunicazione al Fornitore, mediante posta elettronica certificata, almeno 3 (tre) mesi antecedenti la data di scadenza del Contratto.
4. La Committente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016, si riserva altresì la facoltà di prorogare la durata del Contratto, alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure

concorsuali della nuova gara d'appalto, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, previo avviso da comunicarsi in forma scritta al Fornitore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 4

(Obbligazioni del Fornitore)

1. Il Fornitore eseguirà il Contratto con propria organizzazione di mezzi, assumendo il rischio dell'affidamento e rimanendo responsabile nei confronti della Committente.
2. Il Fornitore si impegna a rispettare e a garantire il numero minimo di esercizi previsto per ogni località, come meglio di seguito illustrato:

Numero minimo di:	Comune di Como e Provincia di Como	Comune di Lecco e Provincia di Lecco	Comune di Monza e provincia di Monza e Brianza	Provincia di Sondrio
Esercizi grande distribuzione	xx	xx	xx	xx
Altre tipologie di esercizi	xx	xx	xx	xx

3. Il Fornitore è altresì obbligato a garantire in corso di contratto la piena operatività della rete di esercizi convenzionati di cui al punto A2 della propria offerta tecnica, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 al presente atto.
4. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni e i termini riportati nell'Offerta Tecnica proposta in sede di gara e in particolare:
 - a ricaricare le smart card dei ticket ordinati al valore stabilito in sede di chiusura degli accordi e nelle modalità prestabilite;
 - a fornire ad ASF Autolinee S.r.l. e a tenere aggiornato l'elenco delle unità presso cui il Ticket è utilizzabile, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che dovessero rendersi necessari;

- a mettere a disposizione di ASF Autolinee S.r.l. una persona dedicata con ruolo di Key Account che costituisce persona di riferimento del Fornitore per l'esecuzione del Contratto. Il Key Account si incontrerà periodicamente con il Sig. xxxx ed in particolare con cadenza mensile nei primi tre mesi di durata del Contratto e successivamente con cadenza trimestrale ai fini di valutare le modalità di erogazione dei Servizi, analizzare gli aspetti economici e di definire eventuali azioni correttive;
 - a fornire una reportistica, su base semestrale, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello al quale i dati sono riferiti, in formato Excel riportante almeno le seguenti informazioni:
 - analisi generale dei consumi dei buoni pasto per singolo deposito/gruppo;
 - analisi dei consumi per singolo esercizio convenzionato suddivisi in Grande Distribuzione, bar, trattoria, fast food, tavola calda e fredda, self-service, ecc. ASF Autolinee S.r.l. si ritiene libera di richiedere ulteriori reportistiche, senza che il Fornitore possa vantare diritto di richiedere ulteriore corrispettivo.
5. Il Fornitore si impegna a fornire un report riepilogativo delle forniture effettuate su base mensile e a fornire, su esplicita richiesta di ASF Autolinee S.r.l., entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla stessa, tutta la documentazione necessaria (eventualmente anche in formato elettronico) a garantire la tracciabilità dei buoni oggetto del Contratto, con particolare riferimento ai buoni emessi, buoni rientrati, buoni resi e buoni in circolazione.
6. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto e per quanto attiene al suo oggetto, si obbliga, anche nei confronti della Committente, al rigoroso rispetto di ogni impegno già assunto con la presentazione dell'offerta di gara, ivi compresa la completa manleva per qualsiasi richiesta di risarcimento e/o indennizzo che potesse originare, a carico della Committente, dall'esecuzione del presente Contratto.

Art. 5
(Penali)

1. Per l'esecuzione del presente Contratto, si intende richiamato ed applicato integralmente quanto statuito dall'art. 7 del Capitolato Tecnico.
- x
2. Gli importi delle penali che si andranno eventualmente ad applicare saranno trattenuti all'atto della liquidazione degli importi contrattuali oppure direttamente

sulla garanzia definitiva il cui ammontare dovrà essere reintegrato in conformità con quanto previsto al successivo art. 10, comma 4.

Art. 6

(Rapporti tra Committente e Fornitore)

1. Per quanto concerne i rapporti tra la Committente e il Fornitore in ordine al Contratto, si intende richiamato ed applicato integralmente il Codice etico aziendale allegato al presente Contratto.
2. Il Fornitore dichiara:
 - di conoscere il contenuto del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di impegnarsi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;
 - di aver preso visione del Codice Etico aziendale e di impegnarsi a rispettarlo, adeguando i propri comportamenti ai principi ivi espressi, per tutta la durata del Contratto.

Art. 7

(Riservatezza)

1. Le Parti si obbligano a preservare la riservatezza di qualsiasi informazione, incluse quelle di carattere informatico e/o conservate in archivi informatici delle stesse Parti in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto ricevuta od ottenuta, che sia chiaramente indicata come Confidenziale all'atto di comunicazione.
2. L'informazione verbale di natura confidenziale dovrà essere chiaramente espressa e, in ogni caso, confermata per iscritto entro i 30 giorni lavorativi seguenti. Esse comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni e qualsiasi informazione comunicata o comunque appresa in occasione dei rapporti di collaborazione tra le Parti concernente prodotti, materiali, procedimenti produttivi, organizzazione aziendale e tecnica, strategia commerciale, obiettivi e risultati, anche intermedi, di attività di ricerca di una delle Parti e/o delle Società tra cui: disegni, progetti, dati finanziari, modelli o formule matematiche, specifiche tecniche, tecnologia anche non brevettata o non brevettabile, know-how e, più in generale, ogni dato o informazione di natura tecnica, commerciale, finanziaria ed economica. Le informazioni riservate e confidenziali come sopra identificate, comunicate da una delle Parti all'altra, rimangono di esclusiva proprietà della Parte che le ha comunicate e la Parte che le ha ricevute non potrà utilizzarle per finalità diverse da quelle indicate nelle presenti Condizioni, soprattutto non potrà sfruttarle commercialmente.

3. Ciascuna Parte si impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Confidenziali scambiate, tra i rispettivi rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti, in esecuzione di tutte le attività delle presenti Condizioni.
4. Qualora dalla violazione di tale obbligo derivi alla Committente pregiudizio, quest'ultima potrà rivalersi sul Fornitore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatto salvo il risarcimento del danno. Ciascuna Parte, pertanto, si impegna:
 - a mantenere il massimo riserbo circa dette Informazioni Confidenziali ricevute dall'altra Parte, garantendo altresì un sistema di tutela delle stesse di livello uguale a quello normalmente adottato per proprie informazioni di pari riservatezza;
 - ad usare le Informazioni Confidenziali ricevute unicamente allo scopo di eseguire i propri obblighi di cui alle presenti Condizioni;
 - a non divulgare, non riprodurre o comunicare a terzi le Informazioni Confidenziali ricevute, eccetto che su espressa autorizzazione scritta preventivamente rilasciata dalla Parte che ha originato l'informazione stessa.
5. Restano escluse dagli obblighi suddetti solo le informazioni che:
 - sono già in possesso delle Parti alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni;
 - sono di pubblico dominio già alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, senza che ciò sia derivato da atti od omissioni della Parte che le ha ricevute;
 - divengono di pubblico dominio dopo la data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, senza che ciò sia derivato da atti od omissioni della Parte che le ha ricevute;
 - sono legalmente ottenute da terzi senza alcun vincolo di riservatezza;
 - sono divulgate per obbligo di legge o su richiesta della Magistratura.
6. Ciascuna Parte si impegna sin d'ora:
 - a restituire, dietro richiesta scritta della Parte che le ha originate e comunicate, le Informazioni Confidenziali ricevute o a rilasciare eventuale opportuna dichiarazione della loro completa distruzione secondo le istruzioni ricevute dalla Parte suddetta;
 - a non rifiutare, ostacolare o comunque impedire tale restituzione o distruzione;
 - a non trattenere copie, estratto o riproduzioni, in qualsivoglia forma o supporto, delle Informazioni Confidenziali di cui l'altra Parte abbia richiesto la restituzione o distruzione.
7. La durata dell'obbligo di riservatezza decorrerà dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, fino ai 2 (due) anni successivi alla scadenza.

Art. 8

(Risoluzione del Contratto)

1. Al verificarsi di tale inadempimento la Committente potrà diffidare il Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a porre rimedio all'accertata violazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto di messa in mora.
2. In difetto oppure in caso di reiterazione dell'inadempimento, il contratto con il Fornitore si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento del danno subito.
3. La risoluzione del Contratto per inosservanza da parte del Fornitore delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le parti e fermo sempre il diritto della Committente al risarcimento del danno nei confronti del Fornitore.
4. In ogni caso si conviene che la Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ex art.1456 c.c., fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R o con PEC, nei seguenti casi:
 - a) qualora il Fornitore incorra in corso di contratto in anche solo una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 19;
 - b) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 7;
 - c) qualora il Fornitore dovesse divenire insolvente, essere dichiarato fallito o venisse sottoposto ad amministrazione controllata o straordinaria o concordato preventivo;
 - d) qualora il Fornitore non rispetti uno qualsiasi degli adempimenti posti a suo carico relativamente al personale o non osservi o faccia osservare tutte le norme vigenti in materia di antinfortunistica, e di igiene e sicurezza;
 - e) per sospensione e/o interruzione delle attività e servizi, da parte del Fornitore, non concordate preventivamente con la Committente, tali da arrecare gravi disservizi;
 - f) per mancata sottoscrizione dei contratti di attivazione delle convenzioni, richieste in gara ovvero richieste in fasi successive alla stipulazione del contratto, con almeno il 90% degli esercenti per singolo deposito;

- g) qualora, a giudizio insindacabile del Committente, la fornitura non fosse condotta secondo le prescrizioni del Capitolato o secondo le condizioni contrattuali;
 - h) qualora fosse dimostrata la frode da parte del Fornitore e collusione con personale appartenente all'organizzazione della Committente;
 - i) in caso di mancata reintegrazione della cauzione, entro 15 giorni dall'escussione, al pari del caso di inerzia del Fornitore nei casi di cui all'art. 5, comma 2, lett. B);
 - j) qualora ci fosse grave inadempimento del Fornitore, tale da configurare un'ipotesi di cui all'art. 5. Più specificatamente, il Contratto si risolverà di diritto:
 - in caso di difformità nella consegna dei buoni pasto, qualora il computo totale delle penali risultasse pari o eccedente il 10% dell'importo annuo della fornitura;
 - in caso di variazione degli esercizi convenzionati o per mancata sostituzione di esercizi in caso di malfunzionamento, qualora al Fornitore dovessero risultare applicate penali per un importo pari o eccedente € 4.000 (quattromila) per singolo anno della fornitura, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. B) e C).
5. Il presente Contratto è inoltre risolto di diritto nei casi di cui agli artt. 14, 15 e 20 del medesimo.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, la Committente si riserva il diritto di escutere la garanzia definitiva prestata dal Fornitore, salva la richiesta di risarcimento del maggior danno subito.
7. In virtù dell'esecuzione ex art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016, del Contratto, disposta in pendenza del completamento della verifica da parte di ASF Autolinee S.r.l. sul possesso, in capo al Fornitore, dei requisiti di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016, il presente Contratto sarà risolto di diritto anche nel caso in cui da tali verifiche risultasse il mancato possesso di tali requisiti in capo al Fornitore. Inoltre, il Contratto si risolve anche qualora la Committente dovesse accertare la mancata o parziale attivazione della rete di esercizi convenzionati minimi previsti dalla documentazione di gara, entro il termine del 08/03/2019.
8. Nei casi di risoluzione di cui al comma 7, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute sino al momento della risoluzione, fermo restando il diritto della Committente di incamerare la cauzione di cui all'art. 10.

Art. 9

(Recesso)

Il Fornitore prende atto ed espressamente accetta che la Committente si riserva il diritto

di recesso dal contratto di fornitura previo invio di comunicazione in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R o PEC, da inoltrarsi con un preavviso di almeno 30 giorni. Si applicano a tal fine le previsioni del codice civile in materia.

Art. 10

(Cauzione definitiva)

1. A garanzia della puntuale ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva, emessa da xxxxxxxx, n. xxxxx dell'importo di € xxxx,xx (euro xxxxxxxxxxxxxx/00) costituita secondo le modalità definite dalla documentazione di gara, in ossequio alla normativa sui contatti pubblici di cui agli artt. 93 e 103, D.lgs. 50/2016.
2. La garanzia definitiva di cui al comma che precede è prestata a garanzia di tutti gli impegni assunti verso la Committente mediante la sottoscrizione del presente Contratto e cesserà di avere validità solo al termine di durata del Contratto stipulato con la Committente, incluse eventuali proroghe.
3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per l'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente, a pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8.

Art. 11

(Spese di stipulazione e regime fiscale)

Ogni imposta ed ogni spesa di scritturazione, perfezionamento e registrazione del presente Contratti sarà a carico del Fornitore. Saranno analogamente a carico dell'Appaltatore imposte e spese per eventuali altre scritture anche contabili (S.A.L., verbali, certificati ecc....), collegate con lo svolgimento della fornitura.

Art. 12

(Personale del Fornitore)

1. Alla sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore deve comunicare per iscritto al committente il nominativo del "Responsabile di Progetto" della gestione dei servizi oggetto del Contratto.
2. L'eventuale cambio del Responsabile di Progetto deve essere tempestivamente comunicato alla Committente che, a sua volta, si riserva la facoltà di designare uno o più incaricati che devono specificatamente effettuare le verifiche ed i controlli

sull'attività svolta dal Fornitore.

Art. 13

(Tutela dei lavoratori - sicurezza)

1. Nell'esecuzione dei servizi che formano l'oggetto del contratto, il Fornitore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente o emananda, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del proprio personale.
2. Il Fornitore è tenuto in particolare all'osservanza delle norme di cui al D.L. 81/2008 e D.L. del 10/9/2003 n. 276 e di tutte le altre norme vigenti in materia, nonché di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.).
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Committente, a semplice richiesta, tutta la documentazione comprovante il rispetto ed il puntuale adempimento delle normative vigenti inerenti il rapporto di lavoro del personale dipendente.
4. Il Fornitore, se richiesto, deve dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di aver adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore.
5. In particolare, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le norme di Legge e prescrizioni ASL, dell'Ispettorato del Lavoro e di tutti gli Enti Pubblici interessati.
6. In merito alle eventuali situazioni di rischio il Fornitore si impegna a comunicare al proprio personale ogni informazione relativa alle misure di sicurezza e di prevenzione da adottare. Si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni.
7. La Committente si riserva la facoltà di effettuare controlli sull'osservanza della normativa in materia di sicurezza e di prendere eventuali provvedimenti.

Art. 14

(Trasparenza dei prezzi)

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - Dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - Dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili o comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

2. Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
3. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione a carico della Committente.

Art. 15

(Modalità di pagamento)

1. La fatturazione a carico del Fornitore sarà contestuale alla ricarica delle smart card.
2. Si comunica sin da ora che ASF Autolinee S.r.l. è sottoposta alla disciplina dello split-payment e la fattura a lei emessa dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - riportare espressamente il valore nominale e lo sconto percentuale applicato;
 - riportare la dicitura "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/72";
 - esporre separatamente l'aliquota e l'ammontare dell'IVA la quale non sarà pagata ma verrà liquidata direttamente all'Erario dalla Committente;
 - essere intestata a:
ASF Autolinee S.r.l.
Via Asiago n. 16/18
C.F e P.IVA 02660190139
 - riportare il seguente numero CIG: xxxxxxxxxxx;
3. Il pagamento sarà effettuato, dietro presentazione di fattura intestata alla Committente, a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario su istituto di credito di preferenza del Fornitore.
4. In relazione al D.lgs. 9 ottobre 2002, art. 4, comma 3, come modificato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192 il Fornitore accetta esplicitamente le condizioni di pagamento contrattuali di cui al presente articolo.

Art. 16

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) Il Fornitore si assume - a pena di nullità assoluta del presente Contratto - gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010

n. 136 così come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187.

2) Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, i conti correnti dedicati, in via non esclusiva, sono così identificati:

- C/C n xxxxxxxxxx, acceso presso xxxxxxxx
Agenzia/Filiale di xxxxxxx, Via xxx n. xx, xxxx xxxxxxxx codice IBAN
xxxxxxxxxxxxx;

3) Il Fornitore si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il presente Contratto si risolve di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della L. 136/2010 così come modificata dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187.

Art. 17

(Definizione delle controversie)

In caso di eventuali controversie inerenti alla validità, interpretazione e/o esecuzione del Contratto (ivi compresi i relativi allegati), le Parti che sottoscrivono il presente atto accettano espressamente la competenza esclusiva del foro di Como, con espressa esclusione di ogni foro concorrente o alternativo.

Art. 18

(Rinvio)

Per quanto non contemplato nel presente Contratto, si fa espresso rinvio ai documenti ivi allegati (tra cui il Disciplinare, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore), nonché negli altri atti di gara (in parte allegati al presente Contratto), alla normativa applicabile *ratione temporis* in materia di pubblici contratti in relazione ai settori speciali e al Codice civile.

Art. 19

(Clausola risolutiva espressa in caso di esito ostativo o interdittivo delle informative e comunicazioni antimafia)

Il Contratto è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente informazioni o comunicazioni ostative o interdittive ai sensi del D.lgs. 159/2011.

Art. 20

(Trattamento dei dati personali)

1. La Committente ha informato il Fornitore che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "il **Regolamento**"), i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività connesse all'adempimento del contratto, alla successiva gestione degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, nonché all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
2. La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dall'esecuzione del contratto di fornitura del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante la fornitura di buoni pasto e dall'adempimento di obblighi di legge. Pertanto, la Committente non necessita del consenso espresso del Fornitore per effettuare il trattamento.
3. Il conferimento dei dati da parte del Fornitore costituisce requisito necessario per l'instaurazione del contratto. Il mancato conferimento dei dati personali comporterà, pertanto, l'impossibilità per la Committente di concludere ed eseguire il presente Contratto.
4. Il trattamento dei predetti dati personali avrà luogo mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 del Regolamento.
5. Nel corso del trattamento, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati potranno venire comunicati a professionisti incaricati della consulenza, ad associazioni di categoria, istituti di credito, enti previdenziali e/o assicurativi esterni alla Committente, anche all'estero, nonché ad autorità ed organi di vigilanza e controllo per l'adempimento di obblighi imposti da leggi e regolamenti, oltre, infine, ad altre società del Gruppo *Deutsche Bahn - Arriva*, del quale la Committente è parte.
6. La Committente ha informato il Fornitore che il Regolamento gli conferisce, in qualità di interessato, specifici diritti, ed in particolare quelli di ottenere l'accesso ai dati personali, la loro rettifica e/o cancellazione e/o portabilità, nonché la limitazione del trattamento. A tal fine, il Fornitore può esercitare i propri diritti inoltrando apposita richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati Personali nominato dalla Committente, contattabile all'indirizzo: privacy@asfautolinee.it. Il Fornitore ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento e/o di proporre reclamo all'autorità di controllo.
7. Il titolare del trattamento dei dati è la Committente, ossia la società ASF Autolinee

S.r.l., con sede in Como, Via Asiago n. 16/18.

8. Il Fornitore autorizza e acconsente espressamente al trasferimento all'estero degli stessi dati.

Art. 21

(Clausola finale)

Il presente Contratto ed i suoi allegati, costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente Contratto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Letto, firmato e sottoscritto.

Como, xx xxxxx xxxx

IL FORNITORE

(firmato digitalmente)

LA COMMITTENTE

ASF Autolinee S.r.l.

(firmato digitalmente)

A norma degli artt. 1341 e ss. del c.c., il Fornitore, previa lettura di ogni clausola del presente Contratto e del Capitolato tecnico ad esso allegato, dichiara espressamente di aver preso visione e di approvare i seguenti articoli:

- 1) Art. 3, Durata del Contratto;
- 2) Art. 5, Penali;
- 3) Art. 7, Riservatezza;
- 4) Art. 8, Risoluzione del Contratto;
- 5) Art. 9, Recesso;
- 6) Art. 17, Definizione delle controversie;

7) Art. 19, Clausola risolutiva espressa in caso di esito ostativo o interdittivo delle informative e comunicazioni antimafia;

Como, xx xxxxx xxxx

IL FORNITORE

(firmato digitalmente)

In allegato:

- All. 1: Disciplinare di gara;
- All. 2: Capitolato Tecnico;
- All. 3: Offerta Tecnica;
- All. 4: Offerta Economica;
- All. 5: Garanzia definitiva;
- All. 6: Codice etico ASF.